R. G. 900-901-1087-1088-1089/1993

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Venezia
sezione prima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Paola Di Francesco - presidente relatore-
dott. Guido Santoro - consigliere -
dott. Alberto Valle - consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite , riassunte da

appellanti in riassunzione

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80227790587)
Elettivamente domiciliato in AVVOCATURA - PIAZZA SAN MARCO 63 VENEZIA che lo rappresenta e difende in causa;

appellato

nonché nei confronti di

appellanti

e di

appellante

e di

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb2279ce6b5d144ed038

[illegible]

appellante

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 827/1992 del tribunale di Venezia

CONCLUSIONI

Il Procuratore degli appellanti in riassunzione ha concluso:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa così giudicare:
NEL MERITO:
per [illegible] ., nonché per il signor [illegible], quale erede di [illegible] quale legale rappresentante [illegible]: in riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di Venezia accogliersi le domande tutte formulate con atto di citazione dell'8.06.1973 e, segnatamente:
previo accertamento della carenza dei caratteri obiettivi di beni appartenenti al demanio naturale marittimo delle superfici sabbiose, già in proprietà degli appellanti strumenti, a monte del tratto di arenile compreso tra la Batteria Radaelli e la foce del Sile (Faro Piave), dichiarare illegittima ed annullare, con ogni conseguente effetto, la delimitazione eseguita dalla Capitaneria di porto di Venezia, approvata con decreto n. 845 del 16/4/1969 emesso dal Direttore marittimo di concerto con l'allora Intendente di finanza di Venezia, relativo al medesimo tratto di arenile. Condannarsi il Ministero delle Finanze alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
[illegible] in riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di Venezia. 827 del 2.06.1992, previo accertamento della carenza dei caratteri obiettivi di beni del demanio naturale marittimo delle superfici sabbiose, già in proprietà dell'appellante riassumente, a monte del tratto di arenile compreso tra la Batteria Radaelli e la foce del Sile (Faro Piave) dichiarare illegittima ed annullare, con ogni conseguente effetto, la delimitazione eseguita dalla Capitaneria di porto di Venezia, approvata con decreto n. 845 del 16/4/1969 emesso dal Direttore marittimo di concerto con l'Intendente di finanza di Venezia, relativa al medesimo tratto di arenile. Condannarsi il Ministero delle Finanze alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Il Procuratore dell'appellante [illegible] concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la carenza dei caratteri obiettivi di beni del Demanio naturale marittimo del tratto di superficie sabbiosa compresa tra la Batteria Radaelli e la Foce del Sile, al di là dell'argine di cemento chiamato "diga" verso il mare, dichiarare illegittima ed annullare, con ogni conseguente effetto, la delimitazione eseguita dalla Capitaneria di Porto di Venezia, approvata con Decreto del Direttore marittimo di concerto con l'Intendente di Finanza n.845 del 16.4.1969;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'illegittimità del predetto decreto n. 854 del 16.4.1969, dichiarare ed accertare la proprietà dell'appellante [illegible]
sulle seguenti superfici già individuate all'epoca della domanda come:
Comune di Venezia, Sez. Burano, foglio 52, mapp. 13, Ha 0.33.30
Comune di Venezia, Sez. Burano, foglio 52, mapp. 91, Ha 0.47.00
Comune di Venezia, Sez. Burano, foglio 52, mapp 90 (nella porzione di 2/3 dell'intero), Ha 0.47.30.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb22719ce6b5d144ed038

In particolare sulla parte di esse che si estendeva oltre la "diga" verso il mare ed è interessata dal predetto decreto di delimitazione e che, salvo errori, sono oggi individuate come foglio 25, Comune Cavallino Treporti, mapp. 299, 224, 300, 301 e porzioni del mapp. 356.
Accertare, comunque, che nessun diritto su tali superfici spetta allo Stato.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Il Procuratore dell'appellante [illegible] ha concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, previo accertamento della carenza dei caratteri obiettivi di beni del demanio naturale marittimo del tratto di superficie sabbiosa compresa tra la Batteria Radaelli e la Foce del Sile (Faro Piave) dichiarare illegittima ed annullare con ogni conseguente effetto la delimitazione eseguita dalla Capitaneria di Porto di Venezia, approvata con Decreto n. 845 del 16.4.1969 emesso dal Direttore marittimo di concerto con l'Intendente di Finanza di Venezia, relativa alla spiaggia del Cavallino compresa fra la Batteria Radelli e la Foce del Sile (Faro Piave).
Condannarsi il Ministero delle Finanze alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Il Procuratore degli appellanti [illegible] ha concluso:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del tribunale di Venezia, contrariis reiectis:
-accogliersi le conclusioni di cui agli atti introduttivi datati 07 e 08 luglio 1993 e, quindi, accogliersi le domande tutte formulate con atto di citazione dell'otto. 06. 1973, notificato in data 13.06.1973;
-condannarsi il Ministero delle Finanze alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Il Procuratore del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, respingere perché infondato l'appello contro la sentenza N. 87/93 del Tribunale di Venezia, questa confermando in ogni sua parte con vittoria di spese, competenze e onorari del grado di appello.

Ragioni della decisione

In fatto –

Con nota del 20 dicembre 1968 la Capitaneria di Porto di Venezia avviò la procedura di delimitazione del demanio marittimo, prevista dall'art. 32 cod. nav., del tratto di terreno ove era stato realizzato dal Consorzio di Bonifica del Cavallino (ora Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale), nel corso degli anni '60, un muro di cemento armato, chiamato «diga», che attraversava longitudinalmente le varie proprietà nell'area prospicente la costa compresa tra la Batteria Radaelli e la foce del fiume Sile, in località Cavallino (VE).

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb2279ce6b5d144ed038

Ciò sul presupposto che tutte le superfici di privata proprietà comprese tra la predetta diga e la originaria linea catastale a confine con la spiaggia avessero acquisito i caratteri morfologici e funzionali del demanio marittimo.

Espletata la procedura, nella quale tutte le opposizioni/osservazioni presentate dai privati interessati furono respinte, con decreto del 16 aprile 1969 n. 845 il Direttore Marittimo del Compartimento di Venezia, di concerto con l'Intendenza di Finanza di Venezia, approvarono il verbale di delimitazione delle aree, cosicché la precedente linea di confine tra il demanio marittimo e le proprietà private fu spostata a monte e individuata nel piede verso il mare della diga. Ne derivò la classificazione dei terreni di proprietà degli appellanti come beni demaniali.

Con nota del 6 luglio 1971 la Capitaneria di Porto comunicò agli interessati che il Ministero della Marina Mercantile aveva reso noto che la delimitazione doveva considerarsi di carattere definitivo.

Con atti di citazione notificati il 12 giugno 1973 e l'8 agosto 1973 molti dei proprietari dei terreni attraversati dalla diga, e interessati dalla delimitazione, convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, il Ministero delle Finanze, per sentir dichiarare, previa declaratoria di inefficacia e disapplicazione della delimitazione approvata dal Direttore Marittimo di Venezia, che i fondi loro appartenenti non avevano acquistato la natura di beni demaniali

A fondamento delle domande evidenziarono tanto la straordinarietà dell'alluvione del novembre 1966, quanto il fatto che, dal punto di vista morfologico e funzionale, i fondi in questione non avevano perduto le caratteristiche per utilizzi privati, come poteva evincersi dai numerosi atti di compravendita di quegli anni, relativi alle proprietà degli odierni appellanti.

Espletata una c.t.u. e assunte prove testimoniali, con sentenza n. 827 del 2 giugno 1992, il Tribunale di Venezia rigettò le domande proposte nei confronti del Ministero delle Finanze, ritenendo provato che, all'atto della delimitazione, l'area oggetto della medesima era interessata da mareggiate ordinarie e straordinarie, e che «tutta la zona oggetto di delimitazione è entrata a far parte automaticamente del Demanio Marittimo, mentre il fatto che detta zona è stata poi sottratta al mare mediante l'esecuzione di una serie di opere (tra cui i pennelli frangiflutti) tendenti ad ottenere il ripascimento, non ha potuto determinare la cessazione dell'acquisito carattere di demanialità, mancando il provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 c.n. (cfr. in subiecta materia Corte Appello Venezia 27.5.1987 n. 338).» (pagina 14 della sentenza impugnata).

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb2279ce6b5d144ed038

La decisione fu impugnata da Mario Vedovato ed altri, con atto notificato l'8 luglio 1993, da Mare d'Argento s.r.l. con atto notificato il 9 luglio 1993, da con atto notificato il 22 luglio 1993, da , e da . con distinti atti notificati sempre in data 22 luglio 1993.

I procedimenti, rubricati ai numeri di ruolo 900/1993-901/1993-1087/1993-1088/1993-1089/1993, furono riuniti a quello n. 900/1993 r.g.

Le impugnazioni furono tutte dirette contro l'errato accertamento, operato dal tribunale, dei caratteri obiettivi di beni del demanio naturale marittimo delle aree oggetto di controversia e fu chiesta la disapplicazione dell'illegittima delimitazione eseguita dalla Capitaneria di Porto, approvata con il decreto n. 845/1969 del Direttore Marittimo.

Nel corso del giudizio furono depositate perizie di parte, a firma dell , del e del , e documentazione relativa ai luoghi di causa, volte a dimostrare la progressiva stabilizzazione di quelle caratteristiche morfologiche delle aree prospicenti l'arenile, che conferivano ai beni di proprietà privata natura affatto diversa da quella di bene demaniale.

Intercorsero altresì lunghe e complesse trattative, cui conseguirono numerose richieste di rinvio della trattazione e decisione delle cause.

A seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze del 3 e 17 dicembre 2015 in considerazione della possibile composizione bonaria della controversia, il consigliere istruttorie ordinò la cancellazione delle cause dal ruolo, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Con atto del 10 gennaio 2017 il processo veniva riassunto da e da quest'ultimo. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le altre parti in epigrafe indicate.

Disposta dal consigliere istruttore una c.t.u. finalizzata a descrivere il tratto di litorale oggetto del provvedimento n. 845/1969, nonché le «caratteristiche morfologiche del medesimo, sia attuali che esistenti nel 1992 (epoca della decisione del Tribunale di Venezia), tenuto conto delle opere di contenimento delle mareggiate *medio tempore* eseguite, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza di tale tratto di litorale al demanio marittimo», all'udienza del 21 novembre 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e all'udienza collegiale del 14 dicembre 2017 la causa era trattenuta in decisione.

In diritto –

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce6b5d144ed038

Dalla c.t.u. espletata in questo grado del giudizio dal risulta, sulla scorta della ricostruzione del litorale del Cavallino effettuata anche tramite fotografie aree e satellitari, che nel 1992, al pari di oggi, non sussistevano le condizioni indicate dal decreto n. 845/1969 quale presupposto per la dichiarazione di demanialità.

Ed infatti, il c.t.u. ha evidenziato che:

- il decreto di delimitazione si fonda su una descrizione dello stato dei luoghi del tutto generica ("*continue variazioni di profondità, la cui estensione raggiunge in alcuni tratti alcune decine di metri*"), priva di riferimenti tali da poterla "collocare sul territorio" (pagina 19 della relazione);
- sono assenti nel provvedimento n. 845/1969 riferimenti metrici indicanti in quale misura la diga di protezione sia stata realizzata all'interno delle proprietà private;
- v'è ampia e diffusa vegetazione selvatica a sud della diga, verso mare, la quale non sopravvivrebbe se ivi ordinariamente arrivassero le mareggiate;
- non si riscontrano segni di corrosione della diga cementizia, dovuta all'azione continua del mare;
- difettano segni tangibili dai quali desumere che il mare abbia occupato l'area compresa tra la diga in cemento e la precedente linea demaniale rilevata dalle mappe d'impianto;
- vi è stato un progressivo ripascimento della spiaggia;
- le caratteristiche morfologiche delle aree oggetto di controversia e dei terreni circostanti sono tali da escludere che esse siano soggette all'azione del mare.

Osserva il collegio che i primi giudici hanno ritenuto che nel 1969 la p.a., a ciò indotta soprattutto dalla nota alluvione del novembre 1966, avesse correttamente esteso la demanialità marittima ai terreni di privata proprietà ubicati fino al piede del muro costruito nella prima metà degli anni '60, a scopo di difesa idraulica.

Peraltro, nella stessa sentenza si osserva che, secondo quanto risultava dalla c.t.u. espletata nel corso di quel giudizio, la zona dichiarata demaniale era stata progressivamente sottratta agli usi del mare nel periodo successivo a tale dichiarazione, cosicché sussistevano i presupposti per poter procedere ex art. 35 cod. nav., mediante il procedimento di sdemanializzazione, anche se, in ipotesi, la dichiarazione di demanialità del 1969 fosse stata, all'epoca della sua emissione, assistita dai necessari presupposti.

Il tribunale ha infatti riscontrato, in fatto, un progressivo ripascimento dell'estensione della superficie sabbiosa e ha osservato, pertanto, che le aree demanializzate erano tendenzialmente e sempre più sottratte al mare.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb2279ce6b5d144ed038

Il che, oltre a rivelare l'intrinseca contraddittorietà del ragionamento seguito dal primo giudice, si pone in palese contrasto con il principio a mente del quale, qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale (Cass. civ., sez. I, 01-04-2015, n. 6619; Cass., sez. I, 30-07-2009, n. 17737).

Ciò in quanto la demanialità dei beni non può riferirsi a situazioni provvisorie, dovendo avere ad oggetto situazioni di fatto tendenzialmente stabili.

Nel caso in esame, è pur vero che l'alluvione verificatasi nel 1966 alterò lo stato dei luoghi in modo tale da farli apparire attratti nella categoria della demanialità, ma l'originaria situazione morfologica estranea ad essa, quale era quella esistente all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accertare l'insussistenza dei presupposti sui quali si fondava il provvedimento n. 845 della Capitaneria di Porto di Venezia.

D'altronde, il c.t.u. , che espletò le indagini tecniche nel corso del giudizio di primo grado, rilevò che "... il criterio geografico adottato a suo tempo dai compilatori del verbale di delimitazione in data 19 febbraio 1969 i quali hanno classificato come "spiaggia demaniale marittima" tutta la zona compresa tra il muraglione di difesa e la linea di medio mare, indipendentemente dalla larghezza della spiaggia da destinare a usi pubblici non appare del tutto giustificato, dato che la forma del muraglione e dei pennelli costruiti è stata a suo tempo determinato dai progettisti in base a considerazioni di carattere tecnico dipendenti dalle componenti idrodinamiche della spinta esercitata dal mare sui pennelli di protezione. Non pare che questa forma debba avere influenza sulla destinazione catastale delle aree limitrofe ..." (cfr. relazione depositata l'8 settembre 1977). Egli propose, pertanto, "una larghezza della zona di spiaggia di metri 20", rilevando, fra le altre cose, una chiara tendenza al ripascimento del litorale dopo il febbraio del 1969 (cfr. relazione depositata il 25 giugno 1980).

Tanto basta all'accoglimento del gravame, che conduce alla riforma della sentenza impugnata, dovendo accertarsi, come richiesto dagli appellanti all'udienza del 21 novembre 2017, che i fondi di loro proprietà ubicati nella "fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, la quale si estende dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, per una estensione di circa ml. 5.650 circa di fronte mare" (cfr. verbale di delimitazione della Capitaneria di Porto di Venezia approvato con decreto n. 845 del 16 aprile 1969 dalla Direzione Marittima di Venezia) non appartengono al demanio marittimo, in quanto sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare.

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb22f9ce6b5d144ed038

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., testo vigente *ratione temporis*, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

p.q.m.

definitivamente decidendo sugli appelli proposti da

nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso la sentenza tribunale di Venezia,

1. in totale riforma della sentenza n. 827/1992 del tribunale di Venezia, accerta che i fondi di proprietà degli appellanti ubicati nella "fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, la quale si estende dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, per una estensione di circa ml. 5.650 circa di fronte mare", di cui al verbale di delimitazione della Capitaneria di Porto di Venezia approvato con decreto n. 845 del 16 aprile 1969 dalla Direzione Marittima di Venezia, non appartengono al demanio marittimo;
2. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Venezia, 21 dicembre 2017

il presidente estensore
Paola Di Francesco

Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb2279ce6b5d144ed038